



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 12 marzo 2019 n.44

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 20, comma 2, della Legge 24 dicembre 2018 n.173;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.15 adottata nella seduta del 25 febbraio 2019;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE E PROGETTI PUBBLICO PRIVATI

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto delegato disciplina le modalità e le procedure di utilizzo del fondo, istituito ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della Legge 24 dicembre 2018 n. 173 sul cap. 1-4-4317 "Fondo a sostegno delle iniziative e progetti pubblico privati" per un importo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), volto al sostegno delle iniziative e dei progetti pubblico privati, in particolare connessi al piano triennale di promozione turistica.

2. Nei successivi articoli sono stabilite le modalità e le procedure per l'erogazione dei finanziamenti, nella forma del contributo a fondo perduto a carico dello Stato, di iniziative attivate in sinergia tra pubblico e privato al fine di sostenere la cooperazione tra piccole imprese, istituzioni pubbliche e associazioni di categoria per la proposizione di iniziative e progetti comuni finanziabili.

Art. 2

(Iniziative e progetti pubblico privati finanziabili)

1. Sono finanziabili le iniziative e i progetti pubblico privati riferiti agli ambiti di seguito indicati:

- a) della tutela ambientale, delle attività turistiche, dell'ideazione di opere infrastrutturali per l'esercizio dell'attività di impresa, trasporti compresi;
- b) della ricerca, della formazione, dell'accesso a nuovi mercati e uso di nuove tecnologie;
- c) dell'organizzazione di eventi culturali finalizzati alla promozione turistica;
- d) innovativi di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di nuovi prodotti, processi o servizi, tramite lo sviluppo di una o più tecnologie identificate, quali le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le nanotecnologie, l'uso dei nuovi materiali, le biotecnologie, le tecnologie volte a realizzare obiettivi in partenariato anche con aziende, enti o istituzioni culturali di altri Stati;

- e) dello sviluppo dei beni immateriali, quali a titolo meramente indicativo i software protetti da copyright, i brevetti industriali, i disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
 - f) della valorizzazione dell'artigianato artistico;
 - g) della valorizzazione dei prodotti tipici, alimentari e non, del territorio;
 - h) altri progetti identificati nei bandi emanati dal Comitato per i Progetti di Sviluppo.
2. L'erogazione dei finanziamenti volti al sostegno delle iniziative e progetti di cui al comma 1, avviene mediante emissione di un bando con le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 3

(Comitato per i Progetti di Sviluppo)

1. E' istituito un Comitato per i Progetti di Sviluppo composto da:
- a) Dirigente dell'Ufficio Attività Economiche (UAE);
 - b) un membro designato dalle associazioni rappresentative dei datori di lavoro nominato dal Consiglio Grande e Generale;
 - c) un membro delegato dall'Università di San Marino;
 - d) un membro delegato dall'Istituto per l'Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A.;
 - e) un membro delegato dall'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio.
2. L'emissione del bando e la valutazione e selezione dei progetti da finanziare compete al Comitato per i Progetti di Sviluppo.

Art. 4

(Modalità e procedure di partecipazione al bando)

1. Il Comitato per i Progetti di Sviluppo di cui all'articolo 3, emette un bando di selezione pubblico in cui indica:
- a) modalità di presentazione della domanda;
 - b) le risorse da destinare al finanziamento complessivo dei progetti;
 - c) il numero di progetti finanziabili con riferimento agli ambiti indicati all'articolo 2, comma 1;
 - d) l'importo del finanziamento per ciascun progetto;
 - e) i criteri di valutazione e di aggiudicazione.
2. Ogni singolo progetto non può essere finanziato per un importo superiore alla metà dell'ammontare del fondo stanziato sul capitolo 1-4-4317 "Fondo a sostegno delle iniziative e progetti pubblico privati".
3. Nel caso in cui il bando vada deserto o non sia finanziato l'intero ammontare del fondo stanziato, sarà emesso un nuovo bando.

Art. 5

(Requisiti di partecipazione al bando)

1. La partecipazione al bando è consentita a piccole imprese sammarinesi, il cui oggetto sociale o licenza abbia affinità specifiche con una o più parti del progetto.
2. Il progetto è presentato in collaborazione con un ente o azienda o società a partecipazione pubblica, un'associazione sindacale o di categoria regolarmente riconosciuta.
3. Per piccole imprese, ai soli fini del presente decreto delegato, si intendono società sammarinesi il cui fatturato non sia superiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) con riferimento agli anni/periodi d'imposta 2016 e 2017.

Art. 6

(Erogazione del finanziamento e casi di revoca)

1. L'erogazione del finanziamento avverrà a cura dell'Ufficio Attività Economiche (UAE) sulla base di rendicontazione documentata dello stato di avanzamento della realizzazione delle iniziative e dei progetti e delle spese effettuate.
2. L'erogazione del finanziamento avverrà a cura dell'UAE con le seguenti modalità:
 - a) 50% all'aggiudicazione;
 - b) 50% alla presentazione della relazione sullo stato di avanzamento della realizzazione dell'iniziativa e del progetto stesso.
3. In caso di mancata, parziale o difforme realizzazione dei progetti è disposta la revoca da parte del Comitato per i Progetti di Sviluppo, in forma totale o parziale, del finanziamento previsto dal presente decreto delegato.
4. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione dell'ammontare del finanziamento, maggiorato degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento, nelle modalità che saranno previste da apposito regolamento di cui all'articolo 7 del presente decreto delegato.

Art. 7

(Regolamento)

1. Per il raggiungimento delle finalità e lo svolgimento delle funzioni attribuite dal presente decreto delegato, il Comitato per i Progetti di Sviluppo ha la facoltà di adottare un regolamento per definire le modalità e le procedure di partecipazione al bando in applicazione dell'articolo 4 del presente decreto delegato.

Art. 8

(Copertura finanziaria)

1. I contributi a carico dello Stato relativi ai finanziamenti di cui al presente decreto delegato troveranno imputazione, così come indicato all'articolo 20, comma 1, della Legge n. 173/2018, sul capitolo 1-4-4317 "Fondo a sostegno delle iniziative e progetti pubblico privati".

Art. 9

(Pubblicità del bando)

1. La pubblicità del bando è effettuata mediante pubblicazione sul portale dei Servizi PA, nonché tramite la pubblicazione sui siti internet delle Segreterie di Stato coinvolte e degli enti/società a partecipazione pubblica interessate.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 12 marzo 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Mirco Tomassoni – Luca Santolini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Guerrino Zanotti

